

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Avv. Erika Cacciatore
of counsel

Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Hillary Romanato
Avv. Silvia Segato
Avv. Silvia Mazzaro
Avv. Fabio Tropea
Dott.ssa Francesca Sturba
Rag. Monica Massironi

Padova, 3 febbraio 2021
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/2021

NUOVE SCADENZE PER L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

IMPOSTA DI BOLLO- QUANDO SI APPLICA

Sulle fatture, che siano queste in formato cartaceo o elettronico, trova applicazione il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo. L'art. 13 del DPR n. 642/1972 prevede infatti l'applicazione dell'imposta di bollo da € 2,00 sulle fatture e sulle ricevute fiscali, ad **esclusione di quei documenti sui quali risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto.**

Su tutte le fatture, dunque, troverà applicazione, il principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo: è prevista l'applicazione dell'**imposta di bollo in misura fissa e pari a € 2,00 su fatture e ricevute, di importo superiore a 77,47 euro**, in cui non è presente l'imposta sul valore aggiunto.

Si evidenzia che **non si applica** l'imposta di bollo nei seguenti casi:

- operazioni non imponibili per **esportazioni, cessioni di beni intracomunitarie e servizi internazionali;**
- operazioni esenti per **IVA assolta all'origine art. 74** (es. editoria, tabacchi...)
- operazioni in reverse charge;
- quietanze di pagamento relative a documenti già assoggettati ad IVA.

Dunque, l'imposta di bollo si applica alle seguenti operazioni:

TIPOLOGIA OPERAZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE NATURA FATT. ELETTRONICA
operazioni effettuate, escluse da applicazione IVA per mancanza presupposto soggettivo	Art. 2,3,4,5 D.P.R. n. 633/72	N 2
operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza requisito territoriale	Art. da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633/72	N 2.1
operazioni effettuate da contribuenti minimi e forfettari	Art. 1 c.54-89 L. 190/14	N 2.2
cessioni ad esportatori abituali con dichiarazione di intento	Art. 8, lett. c) D.P.R. n. 633/72	N 3.5
cessioni assimilate all'esportazione	Art. 8-bis D.P.R. n. 633/1972 *	N 3.4
servizi internazionali (ad esclusione dei servizi per l'esportazione merci)	Art. 9 D.P.R. n. 633/72	N 3.6
operazioni esenti	Art. 10 D.P.R. n.633/72	N 4

*ad eccezione di cessioni ad armatori per l'imbarco su navi di provviste e dotazioni di bordo

CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1^a gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate potrà verificare se nella fattura elettronica è presente un'operazione per la quale è richiesta l'imposta di bollo e potrà integrare la fattura con l'imposta di bollo. L'esito del controllo verrà comunicato al contribuente entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare durante il quale sono state emesse le fatture. Nel caso in cui il contribuente ritenga che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà modificare i dati comunicati dall'Agenzia entro la fine del mese.

NUOVE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Un recente Decreto Ministeriale è intervenuto nuovamente sulla scadenza del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Tale termine di versamento è stato più volte modificato negli ultimi anni, ora è stabilito che **il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** (e non più quindi entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre).

1° trimestre, codice tributo 2521: scadenza 31/05/2021 (se l'imposta di bollo dovuta relativa al primo trimestre è inferiore a 250€, è possibile effettuare il pagamento entro il 30.09);

2° trimestre, codice tributo 2522: scadenza 30/09/2021 (se l'imposta di bollo dovuta dei primi due trimestri è inferiore a 250€, il pagamento può essere effettuato entro il 30.11);

3° trimestre, codice tributo 2523: scadenza 30/11/2021;

4° trimestre, codice tributo 2524: scadenza 28/02/2022

Il pagamento dell'imposta può avvenire con addebito su conto corrente bancario/postale o mediante F24 con modalità telematiche, attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Fatture elettroniche" e successivamente "Pagamento imposta di bollo".

SANZIONI IN CASO DI RITARDO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

- 30% dell'importo se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento;
- 15% dell'importo se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del versamento;
- 1% per ciascun giorno di ritardo se il versamento avviene entro i 15 giorni dalla scadenza del versamento.

Il contribuente, dunque, ha la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso, purché venga effettuato prima della ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in cui viene contestata la violazione.

RESPONSABILITA' SOLIDALE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Si evidenzia che è prevista la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di bollo, dunque la ricezione di una fattura sulla quale è prevista l'imposta di bollo ma priva di tale indicazione espone anche il ricevente alla responsabilità derivante dalla violazione. Per liberarsi dalla responsabilità solidale, il ricevente deve entro 15 giorni dalla ricezione della fattura priva di imposta di bollo, deve pagare l'imposta dovuta tramite modello F24, senza ripresentazione del documento.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

